

R.G. n. 619/2025



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F.: *P.IVA_1*), società elettivamente domiciliata in Bologna (BO), via Clavature n. 18, presso e nello studio dell'Avv. SIMONE IVANO del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione

Attrice opponente

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA: *P.IVA_2*), società elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26, presso e nello studio dell'Avv. MARAGNA NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta opposta

Avente ad oggetto: Contratto di noleggio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come in atti, così chiedendo:

*"Ogni contraria eccezione, deduzione e domanda reietta, Voglia l'III.mo tribunale adito, in rito, in via preliminare:
previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e comunque improcedibilità, nullità e revocabilità della domanda monitoria azionata da CP_1 Controparte_1 in conseguenza della sussistenza di clausola compromissoria contemplata nelle condizioni generali d'ordine, che prescrive per la soluzione delle controversie di valore superiore ad € 250.000,00 il ricorso ad un arbitrato di tipo rituale, e conseguentemente dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo esecutivo n. 208/2025 – R.G. n. 5412/2024;
nel merito,
previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale:
accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, Parte_2 è resa inadempiente e, dunque, non vanta alcuna ragione di credito nei confronti di Parte_1 ed ha comunque legittimato le eccezioni di inadempimento e compensazione fatta valere dalla medesima [...] Parte_1
conseguentemente revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo, illegittimo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 208/2025 – R.G. n. 5412/2024 e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare come non dovuti da Parte_1 a [...] Controparte_1 gli importi richiesti ed ingiunti, così come non dovuta nessun'altra ed eventuale somma, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, della domanda esperita da Controparte_1 e salvo gravame, decurtare le somme richieste, in quanto eccessive e sproporzionate, e compensare, in tutto o in parte, fino a reciproca concorrenza, l'eventuale debito riconosciuto a carico di Parte_1 con il maggiore controcredito vantato dalla medesima Parte_1 secondo la misura che sarà riconosciuta all'esito del procedimento;
in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare che Controparte_1 si è resa gravemente inadempiente dei propri obblighi ed impegni nell'esecuzione del noleggio alla stessa affidato ed è dunque dichiararla tenuta e condannarla a rimborsare Parte_1 le penali, i danni e i maggiori oneri e costi sostenuti pari a € 260.000,00 ovvero pari a quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura che verrà accertata nel corso del procedimento, e agli interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".*

Parte convenuta ha concluso come in atti, così chiedendo:

*"Voglia l'III.mo Giudice, contrariis rejectis,
in via preliminare:*

- rigettarsi le domande preliminari avversarie e, in subordine, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale con riferimento all'esame della domanda riconvenzionale avversaria, per tutti i motivi esposti in premessa;
 - confermarsi il rigetto dell'istanza di sospensione avversaria, ove riproposta, per tutti i motivi già esposti nel relativo sub procedimento e qui richiamati;
- nel merito:*
- confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 208/25, R.G. n. 5412/24, del Tribunale di Vicenza, per tutti i motivi di cui al presente atto;
 - in ogni caso, condannarsi *Parte_1* a pagare in favore di *Controparte_1* la somma di € 158.652,15 oltre agli interessi così come previsti per decorrenza e misura di saggio dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
 - rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto del tutto infondate per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
- in ogni caso:*
- spese e compensi di lite interamente rifiuti, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2025 del 5.2.2025 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento in favore di *Controparte_1* di € 158.652,15 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di noleggio di cassemorte per l'edilizia. La società opponente esponeva: che le cassemorte erano state consegnate in cantiere con tre mesi di ritardo, con la conseguenza che la committente aveva imputato la penale di € 1.000,00 al giorno - così per complessivi € 90.000,00 - e aveva escusso la polizza fideiussoria per € 37.540,52 a carico dell'appaltatrice; che inoltre il rischio di risoluzione del contratto di appalto poteva essere quantificato in circa € 100.000,00 pari al 5% del valore dell'intera commessa; che il credito monitorio poi era inesistente, in quanto dopo l'utilizzo delle cassemorte come previsto era stata *Controparte_1* a non ritirarle nonostante vari solleciti; che il costo dello smobilizzo dei beni poteva essere stimato in circa € 30.000,00 che dovevano essere rifiuti dalla controparte. L'opponente sosteneva quindi di detenere un credito risarcitorio pari a € 250.000,00 ed eccepiva quindi in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per competenza del collegio arbitrale designato dalla clausola compromissoria contenuta negli ordini di noleggio sottoscritti dalle parti, nonché in via riconvenzionale e subordinata la compensazione tra il credito monitorio e il predetto controcredito risarcitorio. Chiedeva in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* sosteneva che l'avversaria domanda risarcitoria

esulasse dal perimetro applicativo della clausola compromissoria e rilevava che la stessa non poteva comunque essere esaminata nel merito, in assenza del previo pagamento del debito per canoni di noleggio non corrisposti, stante la clausola *solve et repete* contenuta nei contratti sottoscritti tra le parti. Rilevava poi che solo la domanda riconvenzionale avversaria superava la soglia pattizia di compromettibilità delle controversie, per cui la pretesa monitoria era stata correttamente formulata dinanzi all'autorità giudiziaria ed era anzi in grado di attrarre così tutte le domande eventualmente connesse. Contestava infine nel merito le doglianze di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza appositamente anticipata per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, formulata ex art. 649 c.p.c. dalla società opponente, la stessa veniva rigettata in ragione della clausola *solve et repete* contenuta nei contratti intercorsi tra le parti. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa medesima veniva trattenuta in decisione per l'esame della questione pregiudiziale sottoporta all'attenzione del giudicante.

A tal proposito, va osservato che l'odierna controversia va devoluta alla competenza arbitrale non tanto in ragione del valore della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla società opposta, ma piuttosto perché - come correttamente da quest'ultima rilevato, a conferma della sua volontà di avvalersi della clausola compromissoria sottoscritta - era la domanda monitoria proposta da [...]

Controparte_1 che eccedeva il limite monetario di € 250.000,00 previsto dalla clausola 14 dei contratti di noleggio (doc. 2 ter attoreo) e che dunque doveva essere devoluta al Collegio Arbitrale ivi previsto (*rectius*, la pretesa creditoria poteva legittimamente essere proposta in via monitoria, salvo la declaratoria di improponibilità della domanda così presentata laddove, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la controparte debitoria abbia invocato l'applicazione del patto compromissorio).

Controparte_1 aveva infatti avanzato una pretesa creditoria pari a € 613.177,85 per quanto accolto dal giudice del monitorio per la minor somma di € 158.652,15 oltre interessi.

Come noto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c. il valore della domanda si determina al momento della sua proposizione. Come parimenti noto, il giudizio di opposizione rappresenta una mera prosecuzione, una "fase ulteriore", del procedimento monitorio, e non un processo autonomo (Cass. S.U. n. 927/2022).

Ne segue che, configurandosi un unico procedimento unitario, il valore dell'odierno giudizio di opposizione è determinato dal valore dichiarato dal c.d. attore sostanziale nel ricorso monitorio, che appunto eccede il limite pattizio di € 250.000,00. Per l'effetto, e in aderenza alla volontà negoziale espressa da entrambe le parti, la presente controversia va rimessa al Collegio Arbitrale da formarsi in ossequio ai criteri esplicitati nella stessa clausola 14 dei contratti di noleggio.

Alla luce di quanto così argomentato, rimane irrilevante dunque la circostanza per la quale, costituendosi nell'odierno giudizio di opposizione, *Controparte_I* abbia chiesto la conferma del provvedimento monitorio, di fatto riducendo la propria pretesa creditoria alla minor somma di € 158.652,15 rispetto a quella di € 613.177,85 inizialmente avanzata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *"La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore"* (Cass. n. 11891/1993); *"La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche"* (Cass. n. 20118/2006, Cass. n. 5573/2010 e Cass. n. 16404/2024).

Va quindi dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo.

In forza del principio della soccombenza, le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 520.000 a € 1.000.000) con la riduzione ai minimi tariffari per l'assenza di attività istruttoria, per la definizione in rito del procedimento e per l'applicazione alla fase decisoria del rito semplificato che non ha comportato il deposito di scritti difensivi finali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 208/2025 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 5.2.2025;

2. condanna *Controparte_1* a rifondere in favore di *Parte_1* le spese di lite, liquidate in € 379,50 per esborsi e in € 14.598,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.

Così deciso in Vicenza, il 3 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo